

LINEE GUIDA PER LA NOMINA DEL COMMISSARIO PER IL COMPIMENTO DI SINGOLI ATTI E DEGLI ORGANI DELLE PROCEDURE DI GESTIONE PROVVISORIA, AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE ASSICURATIVE E RIASSICURATIVE

1. Premessa. La disciplina relativa alla figura dei commissari per il compimento di singoli atti e per le procedure di gestione provvisoria, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa delle imprese assicurative e riassicurative assegna il potere di nomina dei relativi organi all'IVASS, che esercita altresì funzioni di supervisione sulle procedure e ne autorizza gli atti più significativi. L'IVASS ha il potere di revocare o sostituire gli incaricati.

È prevista, in particolare, la nomina:

- di un commissario per il compimento di singoli atti che siano necessari per rendere la gestione dell'impresa conforme a legge;
- uno o più commissari per la gestione provvisoria;
- uno o più commissari straordinari e da tre a cinque componenti il comitato di sorveglianza per l'amministrazione straordinaria;
- uno o più commissari liquidatori e da tre a cinque componenti il comitato di sorveglianza per la liquidazione coatta amministrativa.

I commissari nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali.

Agli artt. 233 e 246, quarto comma, il Codice delle Assicurazioni private prescrive che per l'assunzione degli incarichi in questione si applicano i requisiti di professionalità e onorabilità richiesti per i soggetti che svolgono rispettivamente funzioni di amministrazione (per i commissari) e funzioni di controllo (per i componenti del comitato di sorveglianza) presso l'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Al riguardo, visto l'art. 3, comma primo, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 220 dell'11 novembre 2011, adottato a norma degli artt. 76 e 77 del Codice delle Assicurazioni, i commissari ed i componenti del comitato di sorveglianza devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l'esercizio di una o più delle seguenti attività:

- a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;

b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o in imprese pubbliche e private aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;

c) attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione presso la quale la carica deve essere ricoperta;

d) attività professionali in materia attinente al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche od attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.

Per le imprese di assicurazione con sede legale in Italia aventi titoli quotati nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea trova inoltre applicazione l'ulteriore disciplina prevista per tale tipo di società.

Il decreto in questione all'art. 5 indica inoltre i casi in cui non ricorre per i soggetti interessati il requisito di onorabilità.

L'IVASS verifica il possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità dei componenti gli organi delle procedure.

La scelta dell'IVASS ha natura fiduciaria. Con il presente documento vengono resi noti i criteri e le modalità di selezione applicati.

2. Criteri di selezione. L'IVASS, verificati i requisiti sopraindicati, tiene conto delle competenze professionali, delle esperienze maturate, con riferimento, in particolare, al settore assicurativo, e della concreta idoneità alla conduzione degli incarichi, anche in termini di tempo da dedicare alle procedure. Nel caso di soggetti che hanno svolto precedenti incarichi, vengono considerate le capacità manifestate in tali occasioni.

La scelta viene operata tenendo conto delle specificità dell'impresa (natura, dimensioni, localizzazione, operatività svolta, criticità riscontrate).

Inoltre:

- per conferire l'incarico di commissario per il compimento di singoli atti, della gestione provvisoria e della amministrazione straordinaria viene data preferenza a persone in possesso di adeguata esperienza di natura gestionale, specie se maturata nel settore assicurativo;

- per l'incarico di commissario liquidatore si privilegia l'esperienza nell'ambito delle procedure concorsuali;

- per la composizione dei comitati di sorveglianza vengono individuate persone in grado di apportare competenze diverse, di natura legale, aziendalistica e contabile, economica e gestionale; ove occorra, sono utilizzati specialisti di determinati settori.

Quando la complessità della situazione lo richiede vengono nominati due o più commissari, che di norma vengono scelti con caratteristiche professionali differenziate.

Ulteriore criterio utilizzato è la tendenziale prossimità territoriale della residenza o del luogo di lavoro degli incaricati alla sede dell'impresa, al fine di ridurre gli oneri e agevolare il disimpegno dell'incarico, fatti salvi i casi in cui sia necessario avvalersi di particolari professionalità non disponibili nella sede della società o in cui le difficoltà ambientali rendano opportuno evitare eccessiva contiguità.

Costituisce elemento ostativo alla nomina la sussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi con l'impresa di assicurazione o con i suoi esponenti.

Nelle nomine l'IVASS mira a realizzare la rotazione e il ricambio dei nominativi utilizzati, avendo cura, ove possibile, di coniugare tale criterio con l'esigenza di assicurare la presenza di elementi che abbiano già maturato una specifica esperienza in materia di gestione delle crisi.

3. Modalità di selezione e nomina. Al fine di selezionare persone dotate di adeguate competenze professionali e esperienze, vengono esaminati i curricula di coloro che si sono resi disponibili ad assumere incarichi. Le candidature sono acquisite anche per il tramite delle Direzioni locali della Banca d'Italia.

Ai fini della valutazione può rilevare anche l'impegno assunto a dimettere le cariche rivestite o a modificare situazioni potenzialmente di ostacolo.

Ai potenziali componenti degli organi delle procedure viene richiesta una dichiarazione avente ad oggetto:

- a) la ricorrenza di fattispecie rientranti nelle previsioni del menzionato decreto concernente i requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali;
- b) l'inesistenza di sentenze penali di condanna, anche non definitive;
- c) l'irrogazione di eventuali sanzioni amministrative nel settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare;
- d) lo svolgimento, per almeno tre esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, di funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società sottoposte a fallimento o procedure - concorsuali o di risanamento - equiparate, o presso intermediari assicurativi nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione d'ufficio dal relativo elenco;
- e) la sussistenza di situazioni che possono dare luogo a conflitto di interessi con l'impresa assicurativa oggetto dei provvedimenti di gestione delle crisi o con i suoi esponenti.

Con tale dichiarazione gli incaricati sono chiamati a riferire anche della pendenza di procedimenti o procedure che possono condurre alle situazioni richiamate e si impegnano a dare immediata comunicazione scritta della eventuale sopravvenienza delle stesse.

Nella fase di predisposizione dei provvedimenti di avvio delle procedure, viene selezionata una rosa di nominativi idonei a ricoprire l'incarico, anche al fine di poter assicurare la nomina degli organi nel caso in cui emergano situazioni di incompatibilità o inopportunità per i soggetti prescelti.